

**Allegato parte integrante**  
allegato

*Nuove direttive per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 recante "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico".*

**Criteria generali per l'assunzione dei provvedimenti autorizzatori e di apposizione del vincolo di uso civico.**

1. Le autorizzazioni alla variazione d'uso dei beni di uso civico, alla sospensione o all'estinzione del vincolo di uso civico sono rilasciate, nei casi ed alle condizioni previste dagli articoli 14, 15 e 16 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 e dal Capo III del regolamento di esecuzione della legge, allorquando l'amministrazione competente (Comune o ASUC), con il necessario provvedimento deliberativo o determinativo, argomenta adeguatamente il perseguimento della migliore utilizzazione economica dei beni di uso civico nel rispetto della loro tutela e valorizzazione, secondo i principi previsti dall'articolo 1 legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6.
2. Le apposizioni del vincolo di uso civico e le regolarizzazioni, nei casi ed alle condizioni previsti dagli articoli 13 e 21 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 sono rilasciate previo provvedimento deliberativo o determinativo dell'amministrazione competente (Comune o ASUC).
3. L'amministrazione è tenuta ad indicare il prevalente interesse che intende perseguire con l'adozione dei provvedimenti di cui al punto n. 1 e che giustifica l'operazione deliberata. La valutazione in merito alla prevalenza dell'interesse perseguito è effettuata considerandone la coerenza con la gestione complessiva, anche economica, del patrimonio di uso civico, nonché la sua incidenza sull'esercizio del diritto di uso civico e sul patrimonio stesso.

Con riguardo all'individuazione dell'organo comunale preposto all'amministrazione dei beni di uso civico, rispetto alla precedente normativa che attribuiva al consiglio comunale la competenza ad adottare gli atti inerenti la variazione, la sospensione o l'estinzione del vincolo di uso civico, la legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6, si limita ad individuare il comune (e non più il consiglio comunale) come soggetto competente ad amministrare i predetti beni. In assenza di norme speciali, di natura statutaria o regolamentare, si deve ritenere che l'individuazione dell'organo competente all'adozione dei predetti provvedimenti debba essere operata in base alle regole ordinarie dell'ordinamento dei comuni e dunque alla luce dello specifico modello organizzativo datosi dal Comune, in recepimento del principio della distinzione delle funzioni tra organi politici ed organi burocratici, introdotto anche dal nostro ordinamento regionale e, tenuto conto anche della, non sempre facile e lineare, distinzione tra provvedimenti di natura politica o di alta amministrazione da un lato, ivi inclusa la programmazione, e di natura tecnico-gestionale dall'altro.

## **Criteria specifici per l'assunzione dei provvedimenti autorizzatori e di apposizione del vincolo di uso civico.**

4. Per quanto attiene in particolare alla variazione d'uso dei beni di uso civico, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6, viene autorizzato il mutamento, tendenzialmente permanente, del bene a tre condizioni contestuali:

- a) se e in quanto la variazione consista nella costruzione o nella trasformazione o nella ristrutturazione di manufatti caratterizzati da un vincolo di pertinenzialità con il bene originario e principale (quale ad esempio quello esistente fra il fondo agro-silvo-pastorale ed un immobile su di esso realizzato ed adibito a malga, segheria, agriturismo);
- b) se ed in quanto i predetti fabbricati di pertinenza dell'uso civico siano destinati alla conoscenza della storia e della tradizione dell'uso civico; ovvero siano destinati alla lavorazione, alla valorizzazione ed alla commercializzazione di prodotto agricoli, pastorizi e forestali o siano ancora destinati all'esercizio dell'attività agrituristica;
- c) in ogni caso la suddetta variazione deve essere compatibile con le finalità istituzionali dell'uso civico, tra cui in particolare il rispetto dell'ambiente.

5. Per quanto attiene alla sospensione del vincolo di uso civico, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 dal Capo III del regolamento di esecuzione della legge, la stessa sarà autorizzata in funzione di concessioni in uso del bene, da effettuarsi ai sensi dell'art. 23 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6, o costituzioni di diritti reali di superficie o servitù prediale, a titolo oneroso, quando questo comporti per i titolari del diritto di uso civico un effettivo vantaggio. Qualora tale vantaggio sia costituito, in tutto o in parte, da un corrispettivo, esso deve essere congruo e non simbolico e l'amministrazione competente deve indicare le modalità di reimpiego nel rispetto delle destinazioni indicate dall'articolo 10 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6.

L'amministrazione competente è tenuta altresì a dare evidenza che le esigenze dei titolari di uso civico sono comunque soddisfatte e che la miglior utilizzazione economica del bene così perseguita è funzionale a garantire le entrate economiche necessarie alla cura, manutenzione, amministrazione e gestione del restante patrimonio di uso civico.

Con riguardo alle autorizzazioni alla sospensione del vincolo di uso civico, finalizzata alla concessione in uso di beni destinati a malga o pascolo, il Servizio Autonomie Locali dovrà tenere conto delle eventuali disposizioni dei regolamenti comunali o frazionali, previsti dall'art. 2, comma 1, della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6, di disciplina dell'utilizzo di malghe e pascoli che prevedano anche il soddisfacimento di bisogni ulteriori rispetto a quello dei bisogni essenziali per il nucleo familiare.

La sospensione del vincolo di uso civico è sempre temporanea e relativa, ed è autorizzata, ricorrendone i presupposti, per le finalità indicate dall'amministrazione competente. A prescindere dalla loro durata, per la concessione in uso a terzi di un bene di uso civico o per la costituzione di diritti reali di superficie o servitù prediali su beni di uso civico, non è necessaria la sospensione qualora non venga escluso o limitato l'esercizio dei diritti di uso civico. Tale principio trova applicazione anche in relazione a quanto previsto dall'art. 18, commi 4 e 5, della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6.

6. Per quanto attiene all'estinzione del vincolo di uso civico, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 e dal Capo III del regolamento di esecuzione della legge, la stessa può essere autorizzata per finalità pubbliche quali la realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilità o finalizzate a garantire servizi pubblici essenziali.

Qualora l'estinzione del vincolo di uso civico sia finalizzata ad alienare a terzi beni agro-silvo-pastorali, la stessa può essere autorizzata unicamente nel rispetto della non alternatività della scelta e del principio del non depauperamento del patrimonio di uso civico. L'estinzione dovrà essere compensata dall'apposizione del vincolo su altri beni idonei, acquisiti in permuta o con altro titolo. In caso di accertata impossibilità alla compensazione, i proventi derivanti dall'alienazione vanno destinati al miglioramento del patrimonio di uso civico esistente, ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6, dovendosi intendere per "miglioramento" l'accantonamento dei proventi per l'incremento del patrimonio di uso civico o, in subordine, gli interventi di manutenzione straordinaria dello stesso; in entrambi i casi deve trattarsi di impieghi non aventi natura di spese correnti.

**7.** Per quanto riguarda l'apposizione del vincolo di uso civico, essa può essere disposta unicamente con riferimento a quei beni, o loro pertinenze, già nella titolarità del Comune o della Frazione ovvero acquisiti ai sensi dell'art. 6, comma 2 e dell'art. 17 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6, che siano idonei per loro natura e suscettibili di essere gravati dal vincolo di uso civico e dunque solo con riferimento ai beni rientranti nelle categorie di beni indicati dal primo comma dell'art. 11 della legge n. 1766 del 1927, come prescritto dagli articoli 6, comma 2 e 17 della citata legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 e che siano altresì rispondenti alle finalità di cui all'art. 1 della stessa legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6. L'apposizione del vincolo di uso civico è disposta con efficacia dal momento in cui la proprietà - libera da vincoli o gravami incompatibili con il diritto di uso civico - sia in capo al Comune o alla Frazione.

La richiesta di apposizione deve essere, di norma, antecedente all'intavolazione del contratto di acquisto del bene e la determinazione di apposizione del vincolo di uso civico del Servizio Autonomie Locali ha efficacia a decorrere dal momento in cui la proprietà, libera da vincoli o gravami incompatibili con il diritto di uso civico, sia in capo al Comune o alla Frazione. Il provvedimento di apposizione del vincolo di uso civico non può avere efficacia retroattiva.

**8.** Per quanto riguarda il provvedimento di regolarizzazione, ai sensi ed alle condizioni previsti dall'art. 21 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6, esso è finalizzato a ricondurre ad uno stato di diritto quelle utilizzazioni dei beni di uso civico preesistenti, ed in atto, al momento dell'entrata in vigore della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 non conformi alla normativa vigente (urbanistica, ambientale ecc) al momento delle predette utilizzazioni. Il provvedimento di regolarizzazione viene disposto nei casi, alle condizioni e con i vincoli previsti dai rispettivi articoli 14, 15 e 16 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6. Tra le fattispecie ammesse alla regolarizzazione non rientra l'apposizione del vincolo di uso civico.

**9.** Nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione d'uso dei beni di uso civico, alla sospensione o all'estinzione del vincolo di uso civico, per i provvedimenti di apposizione del vincolo di uso civico e per i provvedimenti di regolarizzazione, il Servizio provinciale competente in materia di usi civici- il Servizio Autonomie Locali - può effettuare, anche avvalendosi della collaborazione di altri Servizi provinciali, verifiche amministrative e sopralluoghi per l'analisi dello stato dei luoghi.

L'autorizzazione, se non diversamente ed espressamente dalla stessa stabilito, ha efficacia dal momento dell'adozione della stessa e comunque non può avere efficacia retroattiva.

**10.** Ai sensi dell'art. 16 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6, approvato Decreto del Presidente della Provincia n. 6-59/Leg. di data 6 aprile 2006, i termini massimi dei procedimenti amministrativi diretti al rilascio delle autorizzazioni alla variazione d'uso, alla sospensione e alla estinzione del vincolo di uso civico, nonché dei provvedimenti di apposizione del vincolo di uso civico, sono quelli individuati con deliberazione della Giunta provinciale n. 837 del 11 aprile 2003.

La documentazione da produrre ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzatori e di apposizione del vincolo di uso civico è, a seconda delle diverse fattispecie, la seguente:

1. istanza;
1. deliberazione o determinazione assunta dall'organo dell'amministrazione competente (Comune o ASUC);

e, a seconda dei casi:

2. perizia di stima;
3. tipo di frazionamento;
4. schemi di contratto o di concessione;
5. documentazione fotografica.

### **Criteria specifici per il miglioramento del funzionamento della Conferenza dei servizi prevista dall'art. 18 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6.**

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6, la Conferenza dei servizi ha il precipuo compito di tutelare la natura e le funzioni delle terre di uso civico, in attuazione alle indicazioni del piano urbanistico provinciale (PUP). Essa ha il compito di esprimere parere obbligatorio, anche se non vincolante, su ogni piano regolatore generale (PRG), e relative varianti, che vadano a mutare la destinazione in atto dei beni di uso civico, prima della loro adozione definitiva.

2. Il Comune, sempre ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 18 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6, deve verificare l'insussistenza di soluzioni alternative all'opera che siano meno penalizzanti e onerose per i beni gravati di uso civico e deve motivare il sacrificio del patrimonio dell'uso civico alla luce del principio, enunciato dal legislatore, della mancanza di scelte alternative, dandone espressamente atto nella deliberazione di adozione del P.R.G. o relative varianti.

3. La Conferenza, ai sensi dei predetti commi 2 e 3 dell'art. 18 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6, deve verificare la compatibilità del mutamento di destinazione dei beni di uso civico, contenuto nel PRG o sue varianti, con la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e il soddisfacimento delle esigenze della collettività beneficiaria del diritto di uso civico. In presenza di interessi pubblici spesso di fatto in contrasto tra loro, la Conferenza riconosce preminenza al principio dell'alternatività e del non depauperamento del patrimonio dell'uso civico, invitando, ove ciò sia possibile, le Amministrazioni comunali a trovare scelte alternative non sacrificando il patrimonio di uso civico.

4. La Conferenza dei servizi si esprime, di norma, prima della Commissione Urbanistica Provinciale (CUP), cui vengono trasmessi i pareri.

5. Le Amministrazioni comunali che richiedono l'indizione della Conferenza dei servizi devono presentare, in duplice copia, la seguente documentazione:

- 1) deliberazione di prima adozione del piano regolatore generale o sua variante;
- 1) relazione illustrativa che descriva e motivi in maniera puntuale le modifiche proposte dal nuovo piano regolatore generale o variante, relative alle sole realtà gravate da uso civico;
- 2) estratto cartografico che raffronti la situazione del piano regolatore vigente con le modifiche apportate al piano in sede di prima adozione, relative alle sole realtà gravate da uso

civico, con relativa legenda;

- 3) estratto cartografico definitivo riportante l'uso del suolo pianificato così come risulta dalle modifiche cartografiche introdotte in sede di prima adozione, relative alle sole realtà gravate da uso civico, con relativa legenda;
- 4) testo normativo che raffronti le disposizioni vigenti con quelle modificate, relative alle sole realtà gravate da uso civico;
- 5) testo normativo definitivo riportante la stesura corretta così come risulta dalle modifiche introdotte, relative alle sole realtà gravate da uso civico.

Identica documentazione va prodotta dalle Amministrazioni comunali qualora la Conferenza venga richiesta dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio.